

precedente art. 3 paragrafo 1), di tutti gli edifici realizzabili nell'ambito dello strumento attuativo medesimo, nonchè di quelli esistenti di cui si prevede la conservazione.

Ad ogni abitante/vano, secondo quanto prescritto dall'art. 3 del D.l. 2/4/68 n°1444, deve essere attribuita una superficie lorda utile pari a 25 mq., aumentabili a 30 mq., per tenere conto delle destinazioni d'uso non residenziali ma connesse alle residenze.

Art.13 - Attuazione per comprensori.

Per i "Comprensori" individuati graficamente nell'elaborato l'attuazione del Piano Regolatore Generale deve avvenire esclusivamente mediante gli strumenti attuativi di cui al precedente art. 5.

Gli strumenti attuativi devono estendersi con temporaneamente all'intera superficie di ogni singolo comprensorio.

Il rilascio delle concessioni edilizie per le aree situate all'interno dei comprensori delimitati graficamente è subordinato all'approvazione dei relativi strumenti attuativi.

Art.14 - Attuazione dei comprensori.

Nel caso che un piano di lottizzazione si estenda ad un intero comprensorio - secondo la definizione di cui al precedente art. 3 paragrafo a), o secondo i perimetri indicati graficamente - ed a tutti i servizi ad esso pertinenti, e semprechè tutti i proprietari delle aree ricadenti nel piano di lottizzazione siano d'accordo, detto strumento può anche modificare le localizzazioni specifiche del Piano Regolatore Generale, purchè siano rispettati:

- a) - i quantitativi volumetrici derivanti dall'applicazione degli indici di zona fissati dalle presenti norme alle previsioni di zona indicate nelle tavole di P.R.G.;
- b) - le previsioni quantitative e qualitative di P.R.G. in materia di attrezzature collettive e di verde pubblico;
- c) - gli standards minimi, fissati dal D.l. 2/4/68 n° 1444 e quelli indicati per le singole zone dalle presenti norme.